



## **NORME**

### **sulla prevenzione della violenza a sfondo sessuale su minori e persone adulte sotto tutela nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca**

#### **A. INTRODUZIONE**

##### **I. Principi fondamentali**

La prevenzione della violenza a sfondo sessuale è parte integrante del lavoro della Chiesa con bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela. La Chiesa cattolica vuole offrire a bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela uno spazio sicuro di formazione e di vita secondo lo spirito del Vangelo in cui promuovere il loro sviluppo umano e spirituale nel rispetto della loro dignità e integrità. Prevaricazioni psichiche e fisiche vanno evitate.

La prevenzione, come principio fondamentale dell'azione pedagogica, contribuisce nei bambini, negli adolescenti e nei giovani a far sì che essi crescano fortificati come persone responsabili, aperti alla fede e alla società. Per tutte le misure preventive vanno adeguatamente considerate le differenze fra le singole situazioni di bisogno e minaccia.

Scopo della prevenzione nelle diocesi, nelle comunità religiose, nelle istituzioni e nelle associazioni ecclesiali è di sviluppare una nuova cultura di attenzione rispettosa dello stare insieme. Per ottenere ciò devono esserci strutture e procedimenti di prevenzione della violenza a sfondo sessuale che siano chiari, condivisibili, controllabili e valutabili.

Le presenti norme si rivolgono a tutti i responsabili nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca che si occupano del benessere e della salvaguardia di bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela a loro affidati. Le norme servono a garantire un'azione concertata nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca. Esse costituiscono il fondamento delle direttive da emanare da parte dei Vescovi diocesani nelle loro diocesi. Agli organismi cattolici, che non sono sottoposti a giurisdizione diocesana, va riconosciuto un sostegno economico da parte della (Arci-) diocesi, previo il vincolo dell'adozione da parte loro delle presenti norme o delle norme di prevenzione della rispettiva diocesi. In caso di una regolamentazione propria

Kaiserstraße 161  
53113 Bonn  
*Postanschrift*  
Postfach 29 62  
53019 Bonn

Ruf: 0228-103-0  
Direkt: 0228-103 -214  
Fax: 0228-103 -254  
E-Mail: [pressestelle@dbk.de](mailto:pressestelle@dbk.de)  
Home: <http://www.dbk.de>

*Herausgeber*  
P. Dr. Hans Langendörfer SJ  
Sekretär der Deutschen  
Bischofskonferenz

preesistente, questa deve essere riconosciuta come equivalente da parte degli uffici competenti.

## II. DEFINIZIONI

1. Le presenti norme tengono conto sia delle norme di diritto civile sia di quelle ecclesiali.

2. Il concetto di abuso sessuale secondo queste norme comprende tutte quelle azioni commesse sulla sfera sessuale passibili di pena. Le norme suddette si riferiscono quindi

- sia ad azioni previste nel paragrafo 13. così come ad altri reati sessuali del codice penale tedesco (StGB),
- sia ad azioni previste nel can. 1395 § 2 CIC in relazione con l'art. 6 § 1 SST<sup>1</sup>, secondo can. 1387 CIC in relazione con l'art. 4 § 1 n.4 SST come anche secondo can. 1378 § 1 CIC in relazione con l'art. 4 § 1 n.1 SST, nella misura in cui esse siano perpetrate su minori o persone il cui uso della ragione sia abitualmente limitato (art. 6 § 1 n.1 SST).
- Esse trovano inoltre applicabilità quando, in considerazione della particolarità del singolo caso, si tratta di azioni al di sotto della soglia della punibilità, ma che nei rapporti pastorali o educativi così come in quelli di custodia e cura di bambini, adolescenti e adulti sotto tutela, rappresentano un oltrepassare i limiti o altro tipo di sopruso sessuale.

Esse riguardano tutte le forme di comportamenti e di rapporti con riferimenti sessuali nei confronti di minori e di persone adulte sotto tutela, che avvengono con presunto consenso, senza consenso o contro la propria espressa volontà. Ciò comprende anche tutte quelle azioni atte a preparare, eseguire e mantenere la segretezza della violenza sessuale.

3. In base alle seguenti norme, si intendono per persone adulte sotto tutela quelle persone disabili, di salute cagionevole o inferme nei confronti delle quali ecclesiastici, membri di ordini religiosi e personale laico della Chiesa hanno l'obbligo di tutela perché affidati alla loro cura e custodia e che, come indicato al n. 2, sono a causa del loro bisogno di tutela e aiuto, più esposte al pericolo.

4. Per personale laico e collaboratori volontari della Chiesa, secondo le norme suddette, si intendono tutte quelle persone che come occupazione professionale principale o secondaria o nelle loro attività di volontariato vigilano, si occupano, educano, istruiscono professionalmente o hanno altri contatti similari con bambini, adolescenti o altre persone adulte sotto tutela a loro affidate.

---

<sup>1</sup> Papa Giovanni Paolo II., Lettera Apostolica motu proprio datae *Sacramentorum sanctitatis tutela* [SST] del 30 aprile 2001. La parte normativa annunciata in questo scritto esiste nella forma vigente col nome di *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010. [Queste norme vengono qui citate indicando l'articolo corrispondente e aggiungendo l'abbreviazione del documento di riferimento: SST.]

## **B. Esigenze di ordine contenutistico e strutturale per le diocesi, gli ordini religiosi, le istituzioni e le associazioni ecclesiali**

Le strutture e i procedimenti di prevenzione della violenza a sfondo sessuale nelle diocesi, nelle comunità religiose, nelle istituzioni e nelle associazioni ecclesiali devono essere chiari, condivisibili, controllabili e valutabili. Lo sviluppo e la messa in atto di misure preventive si realizzano attraverso una collaborazione fattiva di tutte le persone e i gruppi di rilievo interessati. Tra questi anche gli stessi bambini, gli adolescenti e le persone adulte sotto tutela. Il soggetto giuridico di istituzioni e servizi elabora in riferimento ai singoli settori di lavoro un programma istituzionale di salvaguardia. L'elaborazione di un simile programma di salvaguardia avviene in accordo con l'ufficio di coordinamento diocesano (vedi II.).

### **I. Programma istituzionale di salvaguardia**

#### **1. Selezione e sviluppo del personale**

I responsabili competenti per la selezione del personale tematizzano la prevenzione della violenza a sfondo sessuale nei colloqui di assunzione, durante l'inserimento professionale e nei colloqui successivi con i collaboratori. Essa sarà argomento obbligatorio durante la formazione e l'aggiornamento professionale. I collaboratori esibiscono in conformità con le norme di diritto civile e del lavoro una copia del casellario giudiziale generale. Un obbligo di presentare una copia del casellario giudiziale generale per le persone che svolgono volontariato sussiste là dove la legislazione dei singoli Länder federali lo prevede. Secondo il tipo, la frequenza e la durata del contatto con bambini e adolescenti, ovvero secondo i compiti e l'impegno di un collaboratore, il responsabile del personale vaglierà, caso per caso, se sia opportuno richiedere un'autocertificazione dell'interessato.

#### **2. Codice di comportamento e dichiarazione di impegno**

Chiare regole comportamentali assicurano in riferimento ai singoli settori di lavoro un adeguato rapporto professionale di vicinanza-distanza, un rapportarsi con rispetto nonché una cultura comunicativa aperta nei confronti dei bambini, degli adolescenti e nei confronti di persone adulte sotto tutela. In ogni singolo settore di lavoro bisogna elaborare un codice di comportamento a collaborazione fattiva nella cui stesura coinvolgere adeguatamente i bambini, gli adolescenti e le persone adulte sotto tutela. Il codice di comportamento viene accettato dai collaboratori laici e dai volontari con una firma. La sottoscrizione del codice di comportamento o di una dichiarazione di impegno è presupposto obbligatorio per un impiego, per un'assunzione, per continuare nel proprio impiego oppure per essere incaricati di un'attività di volontariato. A tutti i collaboratori vanno rese note le sanzioni in cui incorrono nel caso di inosservanza del codice. Il soggetto giuridico è inoltre tenuto a pubblicare in modo appropriato il codice di comportamento.

### **3. Istruzioni di servizio e regolamenti interni**

Per assicurare il bene e la salvaguardia dei bambini e degli adolescenti nonché delle persone adulte sotto tutela, il soggetto giuridico può, oltre ad emanare il codice di comportamento, dare anche delle istruzioni di servizio o stabilire dei regolamenti interni di carattere vincolante a livello giuridico di diritto del lavoro; il regolamento per i rappresentanti del personale (Mitarbeitervertretungsordnung = MAVO) non viene intaccato.

### **4. Procedure di consulenza e ricorso**

Il soggetto giuridico indica, nell'ambito del programma istituzionale di salvaguardia, procedure interne ed esterne di consulenza e di ricorso per bambini, adolescenti e per persone adulte sotto tutela, per i genitori o per chi esercita la patria potestà e per i collaboratori.

### **5. Rielaborazione duratura**

Misure di accompagnamento e di gestione successiva in un sistema già minato da un episodio di abuso siano parte di un lavoro persistente di prevenzione. Nel programma istituzionale di salvaguardia vanno descritte le misure opportune.

### **6. Gestione della qualità**

I soggetti giuridici sono responsabili dell'osservanza duratura delle misure di prevenzione e si adoperano a che queste siano parte integrante della loro gestione della qualità. Una persona competente per questioni inerenti alla prevenzione deve stare a disposizione di ogni istituzione e di ogni associazione e eventualmente per ogni aggruppamento di più istituzioni piccole per coadiuvare e consigliare nella messa in atto del programma istituzionale di salvaguardia. Le persone che staranno a contatto con le vittime oppure a contatto con gli accusati, ossia gli autori di abusi, saranno soggetti a continua supervisione.

### **7. Formazione e aggiornamento professionale**

Per la prevenzione della violenza a sfondo sessuale è necessaria la frequenza di corsi di formazione in particolare su questioni di

- vicinanza-distanza appropriate,
- strategie degli autori del reato,
- psicodinamiche delle vittime,
- dinamiche nelle istituzioni e strutture istituzionali agevolanti,
- ipotesi di reato e altre disposizioni giuridiche corrispettive,
- competenza emozionale e sociale del personale,
- capacità di comunicare e di far fronte a situazioni conflittuali,
- sostegno necessario e adeguato per le vittime, i loro familiari e le istituzioni coinvolte,
- violenza a sfondo sessuale da parte di bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela nei confronti di altri minori e persone adulte sotto tutela.

Tutte le persone con responsabilità dirigenziali il cui lavoro principale o secondario o di volontariato ha a che fare con bambini, adolescenti o altre persone adulte sotto tutela e tutte le altre persone con responsabilità dirigenziali in questi settori saranno istruite sulle questioni inerenti la prevenzione della violenza a sfondo sessuale e avranno come punto cardine le possibilità di miglioramento del bene e della salvaguardia di bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela da una parte e le misure per rendere più difficile i reati dall'altra.

In base al tipo, alla frequenza e alla durata dei contatti con bambini, adolescenti, e persone adulte sotto tutela, tutti i collaboratori e i volontari nel lavoro con bambini, adolescenti, e persone adulte sotto tutela saranno istruite oppure informate approfonditamente sul tema della prevenzione della violenza a sfondo sessuale. Il tema della prevenzione della violenza a sfondo sessuale sarà trattato, in base al principio di una educazione solidale, anche con i genitori o chi esercita la patria potestà. Per quanto riguarda le persone adulte sotto tutela, suddetti colloqui saranno condotti con parenti e tutori legali.

## **II. Ufficio di coordinamento della prevenzione della violenza a sfondo sessuale**

1. Il Vescovo diocesano istituisce un ufficio di coordinamento diocesano per appoggiare, collegare e dirigere le attività diocesane. Allo scopo nomina una o più persone qualificate come incaricate della prevenzione a interessarsi e più precisamente dirigere l'ufficio di coordinamento diocesano.
2. Più Vescovi diocesani possono istituire insieme un ufficio di coordinamento interdiocesano.
3. Per gli ordini religiosi i singoli Superiori Maggiori possono nominare un incaricato della prevenzione che collabori con la direzione dell'ufficio di coordinamento diocesano.
4. Nello specifico l'ufficio di coordinamento diocesano svolge i seguenti compiti:
  - consulenza e armonizzazione nello sviluppo e messa in atto del programma istituzionale di salvaguardia,
  - organizzazione e formazione di moltiplicatori e collaboratori (secondo B. I. n. 7),
  - garanzia della qualifica e dell'informazione delle persone istruite sulle questioni della prevenzione (secondo B. I. n. 6.),
  - collegamento del lavoro di prevenzione dentro e fuori della diocesi,
  - collegamento con uffici ecclesiali e laici di consulenza contro la violenza a sfondo sessuale,
  - valutazione sviluppi futuri di standard di qualità vincolanti,
  - consulenza a istituti per la formazione e l'aggiornamento professionale,
  - consulenza nella pianificazione e nella messa in atto di progetti di prevenzione,
  - mediazione di relatori specializzati in materia,
  - sviluppo e informazione di materiale e progetti di prevenzione,
  - pubbliche relazioni e cooperazione con l'ufficio stampa corrispondente.

### **C. VALIDITÀ**

Le presenti norme hanno cinque anni di validità e prima di prolungarla ulteriormente verranno nuovamente sottoposte a verifica.

Würzburg, 26 agosto 2013